



Comune di Orsara di Puglia

Provincia di Foggia

ORDINANZA N. 08 del 02.03.2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del d. Lgs. 267/2000 relativa all'emergenza COVID-19. **Sospensione dell'attività didattica della scuola dell'infanzia, del micronido comunale e del servizio mensa scolastica per sanificazione locali.**

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito nella legge n.74/2020;

Visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, che detta ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale, tra l'altro, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Visti i D.P.C.M. del 13 ottobre, 18 ottobre, 24 ottobre, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021 e del 2 marzo 2021 che dettano ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» il quale dispone la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;

Visto il sopravvenuto decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 che - tra l'altro - ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021;

Visto il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, recante «proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 24.12.2021 e divenuto operativo in data 25.12.2021;

Visto il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Richiamate

- la propria Ordinanza Sindacale n° 4 del 13.03.2020, con la quale è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comune) per la gestione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19;
- la successiva Ordinanza Sindacale n.6 del 28.03.2020 con la quale si è integrata la composizione della C.O.C. con gli operatori e volontari dell'Associazione di Protezione Civile E.R.A. Provinciale Foggia - Sezione Operativa di Orsara di Puglia;
- la successiva Ordinanza Sindacale n.3 del 10.02.2021 con la quale si è ulteriormente integrata la composizione della C.O.C. con gli operatori e volontari dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Delegazione di Orsara di Puglia – ODV;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n.226 del 7.05.2020, n.234 del 14 maggio 2020, n.235 del 14.05.2020, n.237 del 17.05.2020, n.374 del 03.10.2020, nonché la n.74 del 10.03.2021 così come integrata e modificata dalla n.78 del 12.03.2021, la n. 102 del 04.04.2021 e la 121 del 23.04.2021;

Preso atto del rilevante aumento di casi di positività da covid-19 e di isolamento fiduciario registrati nell'ambito della popolazione scolastica appartenente alla scuola dell'infanzia e micronido comunale;

Considerato che la situazione in atto suggerisce di adottare temporaneamente il provvedimento di sospensione dell'attività didattica per la scuola dell'infanzia e del micronido del comune di Orsara di Puglia, oltre che del servizio di mensa scolastica per i **giorni 3 e 4 marzo**, al fine di effettuare una adeguata sanificazione e igienizzazione degli ambienti scolastici e, quindi, contrastare la diffusione del contagio dal virus da COVID -19;

Ritenuto, per quanto sopra, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, nonché di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19, e l'esigenza di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti, che sia necessario emanare, nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL, provvedimenti più restrittivi rispetto alle norme nazionali e regionali sino ad oggi emanate;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale....."*;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, salvo diverse e ulteriori disposizioni:

1. la sospensione dell'attività didattica per la scuola dell'infanzia e per il micronido comunale per i **giorni 3 e 4 marzo 2022**;
2. la sospensione del servizio di mensa scolastica del comune di Orsara di Puglia nei **giorni 3 e 4 marzo 2022**;
3. la sanificazione dei locali mensa e dell'edificio scolastico Virgilio destinato ad ospitare la scuola dell'infanzia e il micronido comunale;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

AVVERTE

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

AVVISA CHE

- la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;
- resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con DPCM, Ordinanze Ministeriali e Decreti regionali.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Virgilio – Sezione di Orsara di Puglia, al Sindaco del comune di Montaguto, alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia, al Sig. Prefetto di Foggia, nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Orsara di Puglia;

AVVERTE CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 02.03.2022



IL SINDACO

Dott. Tommaso Iecce